

TI_GERICHTE 14.1996.43 vom 17. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1996.43

FR: TI_GERICHTE 14.1996.43 du 17 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 14.1996.43 del 17 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) La specie di esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno mobiliare; tra le sue peculiarità rientra la possibilità di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 vRFF; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbtreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 33 n. 11 p. 266/267). - contro il credito; - contro l'esistenza di un diritto di pegno. b) In casu l'escusso ha interposto "opposizione" sia contro il credito che contro l'esistenza di un diritto di pegno. L'esecuzione potrà pertanto proseguire solo se ambedue le opposizioni interposte saranno rigettate (Amonn, op. cit., § 33 n. 13 e rif. ivi p. 266). c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in rep 1989 p. 330). d) Dalla documentazione agli atti risulta che con lettera 28 dicembre 1988 (doc. A), la _____ ha concesso _____ un mutuo di Fr. 500'000.-- contro costituzione a pegno da parte della _____, quale proprietaria dei beni, di 7 cartelle ipotecarie al portatore per un valore nominale di complessivi Fr. 500'000.--. Il 9 febbraio 1989 (doc. P) le parti hanno sottoscritto, in conformità della predetta lettera di concessione di mutuo 28 dicembre 1988, un contratto di mutuo ipotecario per la somma di Fr. 500'000.--, sottoscritto pure dalla _____, quale proprietaria dei beni. Al punto 8 di questo contratto è stato concordato quanto segue: "In garanzia della restituzione del mutuo, del pagamento degli interessi e di ogni altra obbligazione derivante dal presente atto il mutuatario accorda alla banca un pegno immobiliare di I., II. e III. grado e con diritto di subingresso ai sensi dell'art. 814 CCS sui fondi di sua proprietà, siti in territorio di Lugano ed elencati nella lettera di concessione, da costituirsi con atto notarile separato. La costituzione del pegno immobiliare è condizione essenziale per la concessione del mutuo ed in suo difetto la concessione ed il presente contratto dovranno considerarsi nulli e non avvenuti" Agli atti risulta poi un atto di costituzione in pegno datato 9 febbraio 1989 (doc. B) a favore della _____ in garanzia di debiti della _____ e firmato da quest'ultima. Ora dall'esame di questi documenti risulta che l'atto di costituzione in pegno doc. B si riferisce a debiti della _____ e non _____. Inoltre la lettera di concessione di mutuo doc. A, con cui è stato concesso all'appellante un credito di Fr. 500'000.-- contro la costituzione in pegno di 7 cartelle ipotecarie, è stata superata dal contratto di mutuo ipotecario doc. P, sottoscritto dalle parti posteriormente, il 9 febbraio 1989, nel quale al punto 8 è indicato che a garanzia dei suoi debiti _____ ha accordato alla banca in pegno immobiliare le cartelle ipotecarie

elencate nella lettera di concessione di mutuo doc. A, gravanti fondi di sua proprietà, nonostante questo atto sia poi stato firmato anche dalla _____ quale proprietaria dei beni. Pertanto l'opposizione interposta dall'escusso contro l'esistenza di un titolo di rigetto per il pegno manuale è giustificata, non risultando dal tenore confuso e contrastante dei citati documenti, che le cartelle ipotecarie doc. D-L, gravanti fondi della _____, sono state consegnate all'appellata in pegno manuale, a garanzia di un mutuo ipotecario concesso all'escusso. Contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, l'istanza di rigetto dell'opposizione va quindi respinta.

E. 3

Ex art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle procedure sommarie in materia di esecuzione (art. 25 n. 2 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un'equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità, nella procedura di rigetto dell'opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (DTF 119 III 69 cons. 3b) e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall'art 62 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20'000.--. In considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo necessario in termini di razionalità, si giustifica l'assegnazione di un'indennità di Fr. 1'500.-- sia in prima che in seconda sede.

E. 4

L'appello 29 aprile 1996 _____, va quindi accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 82 LEF e 85 vRFF pronuncia I. L'appello 29 aprile 1996 dell'ing. _____, è accolto. Di conseguenza la sentenza 12/17 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata: "1. L'istanza 29 febbraio 1996 della _____, è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della _____, che rifonderà _____ Fr. 1'500.-- a titolo di indennità." II. La tassa di giustizia di Fr. 525.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della _____, che rifonderà _____ Fr. 1'500.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.